



COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL RAPPORTO TRA
COMUNE E PERSONE SVOLGENTI ATTIVITÀ
INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

Art. 1 – Riferimenti normativi

Il Codice del Terzo settore, approvato con D.Lgs. del 03 luglio 2017, n. 117, dando una disciplina unitaria all'attività di volontariato, prevede all'art. 17, comma 2, la figura del volontario, ovvero di una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La Corte dei Conti sezione Autonomie, con parere del 24 novembre 2017, n. 26, ha previsto la possibilità di svolgere attività di volontariato singolarmente ed in via autonoma stabilendo gli adempimenti obbligatori in capo agli enti locali per avvalersi dei volontari individuali, tra i quali l'adozione di un apposito regolamento che ne disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Regolamento dà attuazione a quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 ed intende disciplinare ed organizzare l'attività di singoli cittadini denominati "Volontari civici" che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente scelgono di porre il proprio tempo e le proprie capacità per svolgere attività in favore della comunità e del territorio di Romano di Lombardia.

Il Comune di Romano di Lombardia, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti in apposito elenco denominato "Registro dei Volontari Civici del Comune di Romano di Lombardia"

Art. 3 – Il Volontario Civico

Ai fini del presente Regolamento, si definisce Volontario Civico la cittadina o il cittadino che individualmente mette a disposizione le proprie capacità, competenze ed il proprio tempo per svolgere senza scopo di lucro, neanche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile, una o più attività di interesse pubblico a beneficio dei singoli e della comunità locale che non siano espressamente riservate in via esclusiva, da Leggi, Regolamenti o altro, allo stesso Comune o ad altri soggetti.

La scelta di divenire Volontario Civico deve essere libera, consapevole, informata, in qualsiasi momento revocabile e non condizionata da uno stato di bisogno.

L'attività di Volontariato Civico non può essere retribuita in alcun modo, diretto o indiretto, nemmeno dall'eventuale beneficiario diretto del servizio ed è priva di vincoli di natura obbligatoria ed incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato. È fatto salvo il rimborso delle spese.

Art. 4 – Identificazione dei servizi

Il servizio di volontariato civico individuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3., può essere svolto nelle seguenti aree amministrative di intervento:

a) Pianificazione e Gestione del territorio

L'Area Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune è responsabile della pianificazione urbanistica e della gestione del territorio comunale, con l'obiettivo di garantire uno sviluppo sostenibile e armonioso;

b) Lavori Pubblici

L'Area Lavori Pubblici del Comune è responsabile della progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini;

c) Servizi alla Persona

L'Area Servizi alla Persona del Comune è dedicata al benessere e al supporto dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione;

d) Scuola e Cultura

L'Area Scuola e Cultura del Comune è dedicata alla promozione dell'istruzione e della cultura, con l'obiettivo di arricchire la vita della comunità e favorire la crescita personale e collettiva;

e) Servizi Finanziari

L'Area Servizi Finanziari del Comune è responsabile della gestione e del controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente;

f) Demografici

L'Area Demografici del Comune è responsabile della gestione dei servizi anagrafici, elettorali e di stato civile.

Art. 5 - Requisiti obbligatori dei Volontari Civici

I cittadini che intendono svolgere attività di Volontariato Civico Individuale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- avere età non inferiore agli anni 18;
- essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio;

- non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici e non avere in essere contenziosi con il Comune di Romano di Lombardia;
- godere dei diritti civili e politici.

I suddetti requisiti devono sussistere per tutto il periodo di svolgimento dell'attività di volontariato prestata.

Per specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini, idoneità psico-fisiche o predisposizioni, l'Amministrazione si riserva di richiedere la certificazione dei requisiti, finalizzata esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi.

Art. 6 - Registro dei Volontari Civici Individuali

Il Comune di Romano di Lombardia, con l'approvazione del presente Regolamento, istituisce il Registro dei Volontari Civici, suddiviso per aree di intervento, come indicate all'art. 4.

L'iscrizione al Registro dei Volontari può essere fatta in qualsiasi momento, non è soggetta a scadenza né tantomeno a richiesta di rinnovo. Il Volontario Civico può sempre comunicare per iscritto la richiesta di immediata cancellazione dal Registro.

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata al protocollo comunale mediante la compilazione di un apposito modulo reperibile sul sito web istituzionale e presso l'ufficio Servizi Scolastici e Culturali (ALLEGATO).

La Giunta Comunale con propria deliberazione, a seguito della valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di volontariato di cui all'art 5. da parte del Responsabile del Settore dell'Area di riferimento per lo svolgimento dell'attività di volontariato, approverà l'elenco dei volontari per l'inserimento nel Registro.

I volontari inseriti nel registro presteranno la loro attività in base agli accordi con i Responsabili del Settore dell'Area interessata, tenuto conto della disponibilità, capacità e caratteristiche dei singoli.

L'incarico è revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti e per sopravvenuta e manifesta inidoneità (psico-fisica, ecc.) del volontario con la stessa procedura seguita per l'inserimento nel Registro.

I volontari nello svolgimento delle attività sono subordinati rispetto al personale comunale con cui vengono a contatto.

Eventuali particolari condizioni di svolgimento dell'incarico sono indicate, con carattere vincolante pena la revoca, sulla nota scritta di affidamento redatta dal Responsabile del Settore dell'Area di riferimento dell'attività espletata dal Volontario Civico.

Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere comportamenti aventi natura di illecito penale.

L'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

L'eventuale motivato diniego all'iscrizione è comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 7 – Espletamento del servizio

I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti di cartellino identificativo fornito dall'Ente che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi.

Il volontario è tenuto a:

- rispettare gli orari di attività prestabiliti;
- segnalare tempestivamente al referente del Servizio la propria assenza o impedimento a svolgere la propria attività di volontariato;
- svolgere la propria attività di volontariato con la diligenza, impegno e lealtà;
- tenere un comportamento educato e corretto;
- garantire la riservatezza su dati e informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- essere in possesso delle certificazioni tecnico/pratiche e delle idoneità necessarie allo svolgimento delle attività loro affidate;
- conoscere e rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici aziendale e nazionale.

Ai/Alle volontari/e che inseriti nel Registro dei Volontari Civici ai sensi del presente Regolamento, saranno forniti, a carico del Comune i dispositivi di protezione individuali/vegiario previsti per l'attività espletata. Sarà cura dei Responsabili dei Settori delle Aree di riferimento per lo svolgimento dell'attività di volontariato informare i/le volontari/e sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di eventuali dispositivi di protezione individuali. In particolare, sarà cura dei

Responsabili dei Servizi informare i/le volontari/e sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali saranno chiamati/e ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività prestate.

I Responsabili del Settore dell'Area di riferimento per lo svolgimento dell'attività di volontariato sono inoltre tenuti ad adottare le misure utili a eliminare o a ridurre al minimo i rischi da interferenza tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono all'interno del Comune ed a fare effettuare le necessarie formazioni sulla sicurezza anche ai sensi di quanto espressamente indicato nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ogni Responsabile del Settore dell'Area di riferimento per lo svolgimento dell'attività di volontariato stilerà gli elenchi dei volontari/delle volontarie assegnati/e al Servizio di competenza, indicando per ognuno le effettive presenze ai fini della copertura assicurativa.

Art. 8 – Coordinamento

Competono al Responsabile dei Settore dell'Area di riferimento per lo svolgimento dell'attività di volontariato:

- il coordinamento dell'attività dei Volontari Civici assegnati;
- la vigilanza sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che i Volontari rispettino il presente regolamento e le indicazioni impartite;
- la verifica, nei tempi e con le modalità ritenute più opportune, dei risultati conseguiti con l'attività svolta.

Potrà essere individuato un dipendente dell'ente referente per ciascuna area, con il compito di coadiuvare il Responsabile del Settore nei compiti sopra indicati.

Art. 9 – Copertura assicurativa

Il Comune provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari durante l'attività di volontariato.

La copertura assicurativa prevede la tutela in caso di infortuni, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi e conseguenti allo svolgimento dell'attività di Volontario Civico.

Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve comprendere anche l'impiego di mezzi di proprietà dell'Ente.

L'Amministrazione e i dipendenti dell'Ente sono esonerati da ogni responsabilità derivante e conseguente all'attività dei volontari svolta in violazione del presente regolamento e/o non conforme alle istruzioni impartite dal Responsabile del Settore.

Art. 10 – Rimborso spese

I Volontari Civici non possono ricevere alcun compenso per le attività da loro svolte.

Il Comune può riconoscere al singolo volontario il rimborso di spese, preventivamente autorizzate, inerenti all'attività prestata e regolarmente documentate (ad esempio per l'eventuale certificato di idoneità fisica). Le spese possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa dal volontario, nei limiti previsti dalle norme vigenti.

Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 11 – Controlli e sospensione dell'attività di volontariato

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività svolte dal Volontario Civico qualora da queste possa derivare un danno per l'Ente, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente regolamento o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità, e nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio o la collaborazione del Volontario. In tali casi l'Amministrazione può disporre anche la cancellazione dal registro.

Art. 12 – Disposizioni finali e rinvii

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.